


INAF

Disciplinare per i  
lavori e per  
l'acquisizione di beni e  
servizi in economia



## INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Divieto di frazionamento.....	3
Art. 3 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) .....	3
<b>PARTE II – TIPOLOGIE DI BENI, SERVIZI E LAVORI .....</b>	<b>4</b>
Art. 4 - Beni e servizi .....	4
Art. 5 - Lavori.....	5
Art. 6 - Casi particolari.....	6
<b>PARTE III - PROCEDURE GENERALI DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI.....</b>	<b>7</b>
Art. 7 - Tipologie di acquisizione .....	7
Art. 8 - Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) .....	7
Art. 9 - Convenzioni CONSIP .....	7
Art. 10 - Acquisizioni mediante amministrazione diretta.....	8
Art. 11 – Acquisizioni mediante cottimo fiduciario .....	8
Art. 12 - Criteri di aggiudicazione .....	10
Art. 13 - Requisiti degli operatori economici.....	11
Art. 14 - Garanzie .....	11
Art. 15 - Pubblicità e comunicazioni .....	11
Art. 16 - Termine dilatorio (standstill).....	11
Art. 17 - Comunicazione all’osservatorio sui contratti pubblici.....	11
Art. 18 – Acquisizioni mediante affidamento diretto.....	12
Art. 19 - Disposizioni speciali per i servizi di progettazione .....	12
<b>PARTE IV - FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>14</b>
Art. 20 - Esecuzione e verifica della prestazione .....	14
Art. 21 - Ritardi e inadempimenti.....	14
<b>PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>14</b>
Art. 22 - Norme transitorie e finali.....	14

## PARTE I – INTRODUZIONE E PRINCIPI GENERALI

### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente disciplinare regola i procedimenti di acquisizione di beni e servizi, ed esecuzione di lavori in economia dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente.
2. I procedimenti per l'acquisizione di beni, servizi ed esecuzione di lavori devono avvenire nel rispetto dei principi di tempestività, correttezza, semplificazione, efficacia, economicità, efficienza, oltre che dei principi di libera concorrenza, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
3. Il presente disciplinare si applica alle categorie di oggetto e nel limite di importo indicati al successivo comma 5 del presente articolo.
4. Tutti gli importi previsti dal presente disciplinare si intendono al netto dell'IVA e delle eventuali altre imposte non a carico dell'operatore economico.
5. L'acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero l'esecuzione di lavori in economia sono consentite per importi non superiori ad Euro 200.000,00 e per le categorie di seguito indicate nella Parte II del presente Disciplinare. Il suddetto limite è soggetto ad adeguamento automatico a norma di legge. Per importi superiori o, nell'ambito degli importi indicati, ma per categorie di oggetti non rientranti in quelle previste, si applicano le procedure ordinarie stabilite dalla legge.

### **Art. 2 - Divieto di frazionamento**

1. Nessun importo relativo alla fornitura di beni o servizi, ovvero all'effettuazione di lavori, potrà essere artificiosamente frazionato allo scopo di consentire l'applicazione delle procedure in economia.

### **Art. 3 – Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**

1. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori di cui al presente Disciplinare sono disposte con provvedimento del Direttore di struttura/Dirigente.
2. Per ogni acquisizione di beni o servizi, ovvero esecuzione di lavori in economia, il Direttore di struttura/Dirigente nomina il responsabile unico del procedimento (di seguito RUP). In assenza di esplicita nomina, assume il ruolo di RUP il Direttore/Dirigente della Struttura interessata.
3. Il RUP è, di norma, un dipendente di ruolo dell'INAF e deve essere in possesso di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti da svolgere; solo nell'ipotesi di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di adeguata professionalità, il medesimo può essere scelto tra i dipendenti non di ruolo in servizio.
4. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previsti dalla normativa vigente e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti.



5. Nel caso di accertata carenza in organico di personale in possesso di specifica professionalità per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, si applica l'art. 10, comma 7 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
6. Per le acquisizioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di cui al successivo articolo 4, comma 1 lettera x), il RUP deve essere un tecnico in possesso delle necessarie abilitazioni, ove richieste, nonché degli altri requisiti previsti dalla legge.

## **PARTE II – TIPOLOGIE DI BENI, SERVIZI E LAVORI**

### **Art. 4 - Beni e servizi**

1. Il ricorso all'acquisizione in economia delle seguenti tipologie di beni e servizi è consentito per:
  - a) acquisto, noleggio, locazione, manutenzione, riparazione e adattamento di arredi, impianti, laboratori, strumenti, automezzi, attrezzature, ivi comprese quelle bibliografiche e museali;
  - b) materiali di cancelleria, di consumo e di funzionamento degli uffici e dei laboratori;
  - c) beni e servizi per le comunicazioni postali, telematiche e informatiche in genere;
  - d) fornitura di energia elettrica, gas, acqua, carburante, combustibile per riscaldamento, servizi telefonici e di trasmissione dati;
  - e) beni e servizi per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;
  - f) servizi di trasporto di cose e persone, spedizioni e facchinaggio ivi comprese le attività montaggio e smontaggio;
  - g) beni e servizi correlati all'agibilità degli immobili o alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, ivi inclusi i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti di lavoro, ovvero correlati al rilascio di certificazioni attinenti all'idoneità professionale ovvero per l'adeguamento alle norme antinforturistiche degli uffici e degli impianti tecnologici;
  - h) organizzazione di riunioni tecnico-scientifiche, mostre, convegni, congressi, conferenze, seminari, ivi incluse le spese correlate necessarie per lo svolgimento dell'evento;
  - i) partecipazione del personale a riunioni tecnico-scientifiche, mostre, convegni, congressi, conferenze, seminari e simili, ivi incluso il materiale necessario per la partecipazione all'evento;
  - j) farmaci, presidi medico-chirurgici e materiali di consumo necessari per il pronto soccorso e le cassette di medicazione;
  - k) smaltimento rifiuti, ivi inclusi quelli tossici e/o speciali;
  - l) acquisto, rilegatura, restauro, pubblicazioni, stampa di libri, giornali, articoli, riviste, periodici, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico;

- m) spese di pubblicità e di rappresentanza;
- n) servizi di pulizia, di mensa, di vigilanza, di giardinaggio, di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione;
- o) beni e servizi strumentali all'attività di ricerca e sperimentazione;
- p) beni e servizi di progettazione di impianti o attrezzature scientifiche;
- q) servizi assicurativi, bancari e finanziari;
- r) acquisto e aggiornamento di materiale informatico, software, licenze software e hardware;
- s) sistemi di elaborazioni dati e servizi informatici in genere, servizi telematici, di rilevazione presenze, di videoconferenza, di gestione e manutenzione di siti web, di archiviazione, deposito e custodia di documentazione, ivi compreso l'acquisto dei beni correlati;
- t) servizi di traduzione e interpretariato;
- u) servizi di reperimento di personale a mezzo di agenzia per il lavoro;
- v) servizi bibliografici e di consultazione di periodici e banche dati;
- w) servizi di certificazione e revisione contabile, assistenza fiscale e gestionale in relazione alle attività dell'Ente, anche in ottemperanza agli adempimenti obbligatori per legge, che non siano riconducibili all'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- x) servizi di ingegneria ed architettura;
- y) servizi ricreativi, culturali e sportivi;
- z) servizi di formazione del personale;
- aa) servizi di deposito e mantenimento brevetti, nonché ricerche di mercato per cessione o licenze di brevetti e know how di proprietà dell'INAF;
- bb) prestazioni legali obbligatorie non riconducibili all'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- cc) prestazioni notarili;
- dd) servizi in materia fiscale, tributaria o finanziaria;
- ee) divise per il personale;
- ff) bandiere ed altri beni ed accessori di rappresentanza istituzionali.

## **Art. 5 - Lavori**

1. Possono essere eseguiti in economia i seguenti lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti, quando l'esigenza di manutenzione o riparazione di opere o impianti è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;
  - b) manutenzione di opere o di impianti;
  - c) realizzazione di impianti;
  - d) interventi, anche non programmabili, in materia di sicurezza;
  - e) lavori indifferibili, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
  - f) lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, nei casi di necessità ed urgenza.
2. Rientrano altresì nella categoria di cui al presente articolo, anche i lavori di manutenzione di opere o impianti, tra cui, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi:
- a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni mobili ed immobili, con relativi arredi, impianti, infissi, accessori e pertinenze;
  - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all'INAF o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
  - c) manutenzione e riparazione di strutture, attrezzature e impianti.

### **Art. 6 - Casi particolari**

1. Oltre che per le tipologie di cui ai precedenti articoli 4 e 5 , il ricorso all'acquisizione in economia è consentito nei casi seguenti:
- a) risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o risoluzione in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso (nello stesso non previste), qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - c) prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - d) interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.



## **PARTE III - PROCEDURE GENERALI DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI**

### **Art. 7 – Tipologie di acquisizione**

1. L'acquisizione di beni e servizi deve essere effettuata in via prioritaria mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito MEPA) ovvero avvalendosi delle convenzioni attivate dalla Consip per le categorie merceologiche di interesse per l'INAF. Nel caso in cui il bene o il servizio d'acquistare non sia reperibile né sul MEPA né tramite le convenzioni Consip, si ricorre all'amministrazione diretta (art. 10), alla procedura di cottimo fiduciario (art. 11) nonché, se ne sussistono le condizioni, all'affidamento diretto (art. 18). Le procedure di cui al periodo precedente, si applicano anche nel caso di esecuzioni di lavori.
2. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo determina la nullità dei relativi atti e/o contratti posti in essere e costituisce illecito disciplinare, oltre che causa di responsabilità erariale.

### **Art. 8 - Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA)**

1. Nel caso in cui il bene o servizio da acquisire sia presente sul MEPA con le caratteristiche richieste, si procede nel modo che segue:
  - a) Nel limite economico previsto per gli affidamenti diretti (art. 18), mediante ordine di acquisto (Oda) in favore dell'operatore economico che pratica il prezzo più basso;
  - b) Al di sopra delle soglie indicate per gli affidamenti diretti, mediante l'emissione di una richiesta di offerta (RdO) ad almeno n. 5 operatori economici.
2. Nel caso in cui, invece, il bene sia presente sul MEPA, ma non con le caratteristiche richieste, si procederà ad una richiesta di offerta (RdO).
3. Il ricorso alle modalità di acquisto mediante il MEPA, consente di stipulare il relativo contratto subito dopo l'aggiudicazione definitiva, senza la necessità di osservare il termine c.d. di "*standstill*" ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 9 - Convenzioni CONSIP**

1. In generale, per l'acquisizione di beni e servizi, laddove esistano convenzioni CONSIP attive, l'Ente dovrà ricorrere alle medesime, ovvero in caso di assenza utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei relativi contratti, ai sensi degli articoli 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. L'Ente, invece, è obbligato ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni CONSIP per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa, telefonia mobile.
3. L'obbligo di cui al precedente comma 2, può essere derogato nei soli casi in cui si esperiscano idonee procedure di gara ad evidenza pubblica (procedura aperta, procedura ristretta e dialogo competitivo) che consentano di ottenere corrispettivi inferiori a quelli previsti dalle Convenzioni CONSIP.

## **Art. 10 - Acquisizioni mediante amministrazione diretta**

1. L'amministrazione diretta, consentita nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1 del presente Disciplinare, consiste nell'acquisizione di beni e servizi impiegando materiale, mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, con personale dell'Ente o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del RUP.

## **Art. 11 – Acquisizioni mediante cottimo fiduciario**

1. Il cottimo fiduciario, consentito nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1 del presente Disciplinare, è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento a terzi, previa consultazione di almeno cinque operatori economici interpellati secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito di cui al successivo comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. Nel caso in cui non sussistano operatori economici idonei nel numero di cinque, dovranno essere interpellati quelli esistenti, dando atto di ciò nella motivazione della determina a contrarre.
3. Per procedere alle acquisizioni di beni e servizi, ovvero alle esecuzioni di lavori, di cui al presente articolo, necessitano:
  - a) Una richiesta motivata del dipendente contenente il costo presunto e gli estremi relativi alla copertura finanziaria (C.R.A. e capitolo);
  - b) Un provvedimento di determinazione a contrarre contenente:
    - i.) il nominativo del R.U.P.;
    - ii.) le caratteristiche del bene o servizio da acquisire, ovvero dei lavori da eseguire;
    - iii.) l'importo posto a base di gara;
    - iv.) il criterio di aggiudicazione prescelto;
    - v.) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
    - vi.) la copertura finanziaria;
    - vii.) la prenotazione dell'impegno di spesa.
4. La lettera di invito deve prevedere un termine per la ricezione delle offerte di almeno dieci giorni decorrenti dalla data di invio della lettera stessa, salvo i casi di urgenza, in cui il termine stesso può essere ridotto dal RUP, previa motivazione. La lettera di invito deve contenere:
  - a) il nominativo e recapiti del R.U.P.;
  - b) il codice identificativo gara (CIG) e, ove necessario, il codice unico di progetto (CUP);
  - c) l'oggetto della prestazione;
  - d) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
  - e) le caratteristiche tecniche;
  - f) il termine di presentazione delle offerte;
  - g) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;



- h) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - i) la qualità e le modalità di esecuzione;
  - j) i prezzi, con riguardo all'importo massimo previsto (IVA esclusa);
  - k) l'indicazione dei termini di pagamento;
  - l) il criterio di aggiudicazione prescelto (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa);
  - m) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - n) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
  - o) l'eventuale importo della contribuzione a carico dell'operatore economico con indicazione dell'obbligo di effettuare il versamento secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);
  - p) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - q) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
  - r) indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e valutazione dei rischi;
  - s) i requisiti soggettivi di carattere generale richiesti dalla legge;
  - t) l'obbligo per l'offerente di indicare il numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui ricevere l'avviso di post-informazione.
5. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e da non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
  6. La richiesta ai fornitori dei preventivi/offerte, redatta in conformità a quanto prescritto nel D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, potrà essere effettuata nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.
  7. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base a quanto stabilito nella lettera di invito.
  8. L'individuazione delle ditte da interpellare avviene utilizzando l'albo dei fornitori dell'INAF ovvero sulla base di indagini di mercato, effettuate in modo da garantire un adeguato livello di pubblicità in favore di ogni potenziale offerente.

## Art. 12 - Criteri di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione della procedura di gara avviene in base ad uno dei seguenti criteri:
  - a) prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi o l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nell'invito;
  - b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, etc.. In tal caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara e i relativi punteggi devono essere menzionati nella lettera di invito.
2. Quando l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati, in seduta pubblica, dal RUP, coadiuvato, ove necessario, da uno o più tecnici competenti in relazione all'oggetto del contratto.
3. Le attività svolte dal RUP saranno sintetizzate in apposita relazione contenente almeno le seguenti informazioni:
  - a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'atto di cottimo fiduciario;
  - b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
  - c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
  - d) il nome del cottimista e la giustificazione della scelta della sua offerta;
  - e) se del caso, le ragioni che hanno indotto l'Istituto a non procedere alla acquisizione del bene o del servizio.
4. Il RUP può decidere di non aggiudicare, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. Quando l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le vigenti disposizioni normative. La commissione procede in seduta pubblica alle operazioni di verifica e riscontro dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte tecniche, mentre la fase di valutazione delle suddette offerte si svolge in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica, la stessa commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura delle offerte economiche. Per ogni seduta la commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.
6. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuata tramite indagine di mercato ovvero avvalendosi dei cataloghi pubblicati sul MEPA o su altri mercati elettronici previsti dalla normativa vigente.



### **Art. 13 - Requisiti degli operatori economici**

1. I prestatori di servizi e forniture e gli esecutori dei lavori in economia devono possedere requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e, qualora ritenute necessarie rispetto alla natura, quantità, qualità ed importanza della fornitura e/o del servizio, le capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie previste dalla legge.
2. I requisiti richiesti agli operatori economici devono risultare adeguati alle esigenze dell'Ente, commisurati all'effettivo valore della prestazione, alla specificità del servizio o della fornitura ed alle speciali caratteristiche della prestazione e della Struttura in cui deve svolgersi.

### **Art. 14 - Garanzie**

1. Per le acquisizioni di beni e servizi, ovvero per l'esecuzione di lavori, per importi superiori ad Euro 40.000,00, è fatto obbligo di far costituire, con le modalità di cui al D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sia la cauzione provvisoria che quella definitiva.
2. L'obbligo di cui al precedente comma 1 non sussiste nel caso di:
  - a) acquisizioni di beni o servizi fino all'importo massimo previsto per gli affidamenti diretti;
  - b) acquisizioni effettuate attraverso MEPA o Consip.
3. Per l'esecuzione di lavori fino ad Euro 40.000,00, il RUP decide a sua discrezione di far costituire o meno la cauzioni provvisoria e definitiva.
4. Salvo esplicita previsione da parte del RUP, i soggetti affidatari per tutti i lavori o acquisizioni di beni o servizi sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

### **Art. 15 - Pubblicità e comunicazioni**

1. Fermo restando gli obblighi di comunicazione previsti dal D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ogni provvedimento ed informazione relativi alle procedure contemplate dal presente Disciplinare sono soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente e riportati nell'apposita sezione del sito web dell'Ente.

### **Art. 16 - Termine dilatorio (standstill)**

1. I contratti non potranno essere perfezionati prima che siano decorsi trentacinque giorni dalle comunicazioni di cui al precedente art. 15, eccezion fatta per le acquisizioni mediante il MEPA o le convenzioni Consip, gli affidamenti diretti e le procedure di gara nel cui ambito sia prevenuta un'unica offerta.
2. È fatta salva la facoltà dell'Ente di disporre l'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 17 - Comunicazione all'osservatorio sui contratti pubblici**

1. I contratti di cui al presente disciplinare, ad eccezione delle fattispecie di affidamento diretto di cui al successivo art. 18, devono essere comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici



secondo quanto previsto dal D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché dalle istruzioni emanate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

### **Art. 18 – Acquisizioni mediante affidamento diretto**

1. È consentito procedere con l'affidamento diretto per l'acquisizione di strumentazione tecnico-scientifica ovvero per l'esecuzione di lavori, fino all'importo pari ad Euro 40.000,00. Per tutte le altre tipologie di beni e servizi non compresi nel periodo precedente, è consentito procedere con l'affidamento diretto fino all'importo pari ad Euro 20.000,00.
2. Per procedere alle acquisizioni di beni e servizi, ovvero alle esecuzioni di lavori, di cui al presente articolo, necessita:
  - a. Una richiesta motivata contenente il costo presunto e gli estremi relativi alla copertura finanziaria (C.R.A. e capitolo);
  - b. Un provvedimento di determinazione a contrarre contenente:
    - i.) il nominativo del R.U.P.;
    - ii.) le caratteristiche del bene o servizio da acquisire, ovvero dei lavori da eseguire;
    - iii.) il costo presunto;
    - iv.) la copertura finanziaria;
    - v.) la prenotazione dell'impegno di spesa;
  - c. Un ordinativo (o buono d'ordine), contenente:
    - i.) il costo (da MEPA, Consip, ovvero, ove non disponibili, da offerta);
    - ii.) il CIG e, ove necessario, il CUP;
    - iii.) la copertura finanziaria e la firma del responsabile dei fondi;
    - iv.) la firma del Direttore della Struttura/Dirigente;
3. Prima di procedere con l'ordinativo, di cui al precedente comma 2, lettera c), si acquisiscono le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) e alla tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 19 - Disposizioni speciali per i servizi di progettazione**

1. I servizi tecnici di cui al successivo comma 2 di importo inferiore a Euro 20.000,00 possono, ai sensi del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, essere affidati direttamente ad un idoneo operatore economico.
2. I servizi tecnici di cui al precedente comma 1 includono:
  - a) gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'articolo 91 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
  - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, la documentazione catastale, indagini sperimentali, etc.);
  - e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti del presente comma, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
3. I servizi tecnici di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d), di importo pari o superiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante procedura negoziata, previo invito di norma ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il RUP ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
  - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
    - i.) condizioni favorevoli per l'INAF desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
    - ii.) ribasso sull'importo motivatamente posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;
    - iii.) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
    - iv.) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
    - v.) conoscenza della materia oggetto dell'incarico ricavabile da curricula;
    - vi.) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a).
4. Il RUP può determinare ulteriori criteri oltre quelli di cui al precedente comma 3, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza
5. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente previste dalla legge, gli incarichi di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo e pubblicazione sul sito internet dell'INAF per 15 giorni consecutivi, nel rispetto della normativa vigente.
6. L'acquisizione di servizi di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d), di importo pari o superiore a Euro 100.000,00 sono disciplinati dall'art. 91 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
7. L'acquisizione di servizi di cui al precedente comma 2, lettera e), sono disciplinati dall'art. 124 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 pubblici se di importo pari o superiore a Euro 20.000,00 e



inferiore a euro 206.000,00, e dalla parte II, titolo I, del codice medesimo se di importo pari o superiore a euro 206.000,00.

8. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

## **PARTE IV - FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO**

### **Art. 20 - Esecuzione e verifica della prestazione**

1. Le prestazioni eseguite sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione per i servizi e forniture, o a collaudo per i lavori, nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. La regolare esecuzione per i servizi e le forniture è attestata dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dal Direttore della Struttura/Dirigente.
3. Il collaudo dei lavori è effettuato dal collaudatore, nominato dal Direttore della Struttura/Dirigente.

### **Art. 21 - Ritardi e inadempimenti**

1. I contratti potranno prevedere le penali da applicare nel caso di ritardato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al livello qualitativo della stessa.

## **PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 22 - Norme transitorie e finali**

1. Il presente disciplinare entra in vigore trascorsi 30 (trenta) giorni dalla sua definitiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente.
3. Il presente disciplinare abroga il disciplinare dei lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02/2006 del 14 febbraio 2006, e il disciplinare sulle acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99/2005 dell'8 novembre 2005 ed integrato con successiva deliberazione n. 109/2005 del 7 dicembre 2005.